

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1280-C**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATRICE DE ZULUETA)**

**Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 2000**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Istituzione del Centro nazionale di informazione  
e documentazione europea

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

*(V. Stampato n. 1280)*

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)  
del Senato della Repubblica il 19 gennaio 2000*

*(V. Stampato Camera n. 5580)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 5 aprile 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 aprile 2000*

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame fu approvato, in sede deliberante, dalla Commissione affari esteri il 19 gennaio 1999, in un testo completamente diverso da quello presentato dal Governo. In particolare, accogliendo la proposta formulata dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, si ritenne che la figura giuridica più adeguata alla istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea fosse un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), cui partecipassero quali soci fondatori la Commissione delle Comunità europee e lo Stato italiano. La Camera dei deputati

ha modificato leggermente solo la clausola di copertura finanziaria: si è previsto cioè che il contributo statale sia di 1.500 milioni all'anno, a decorrere dal 2000, mentre il testo del Senato prevedeva un contributo di pari entità per il triennio 1999-2001 e rinviava la quantificazione degli ulteriori contributi alla legge finanziaria. In considerazione della portata assai limitata di tale modifica, la Commissione auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

DE ZULUETA, *relatrice*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

10 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;

b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;

c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:

a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cittadini e a determinate categorie di utenti;

b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

5. Le Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette Commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. **A decorrere dal 2002, il contributo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. All'onere derivante dalle **disposizioni di cui al presente articolo**, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire **a decorrere dal 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*7. Identico.*